

Newsletter n. 05 di ottobre 2018

Sommario:

- **CONTRIBUTO PARAFARMACIE**
- **TESTO UNICO IN MATERIA DI PIANTE OFFICINALI. NOVITA'**
- **CUMULO GRATUITO**
- **CONGUAGLIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI 2018**

CONTRIBUTO PARAFARMACIE.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 ottobre scorso, l'Enpaf ha approvato il regolamento per l'assegnazione di un contributo una tantum a favore degli iscritti che dall'anno 2016 sino alla data della domanda abbiano svolto l'attività di farmacista in qualità di titolare o socio di esercizi autorizzati alla vendita di farmaci senza obbligo di ricetta medica e di farmacia da banco.

Nel corso del mese di ottobre verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente il regolamento e la modulistica per presentare domanda.

La domanda, accompagnata dall'attestazione ISEE 2018 dovrà essere inviata, a pena di decadenza entro il 30 novembre 2018.

Per scaricare la documentazione attivare il link di seguito indicato. L'iniziativa che tradizionalmente era indirizzata anche ai liberi professionisti da quest'anno verrà esaminata separatamente dal Consiglio di amministrazione nel corso dell'anno.

TESTO UNICO IN MATERIA DI PIANTE OFFICINALI. NOVITA'

Il decreto legislativo n. 75 del 2018 interviene sulla precedente normativa in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.

Tra le innovazioni e modifiche apportate alla previgente disciplina il decreto ha abrogato la norma che riservava ai soli farmacisti iscritti all'Albo la vendita al minuto delle piante officinali (art. 7 L. 99/1931).

Sulla base di tale previsione l'Enpaf, fino ad oggi, ha riconosciuto l'esercizio dell'attività professionale ai titolari e ai collaboratori delle erboristerie che vendono piante officinali. Vista l'abrogazione dell'art. 7, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 75/2018 ossia l'8 luglio 2018, la vendita delle piante officinali non può essere più considerata attività professionale.

Conseguentemente, ai fini sia delle riduzioni contributive sia del raggiungimento del requisito dello svolgimento di attività professionale necessario per la maturazione del diritto alla pensione l'Enpaf farà riferimento alla data di inizio attività dell'erboristeria (nel caso del titolare) o della stipulazione del contratto di lavoro dipendente (nel caso del collaboratore dell'erboristeria).

Se la data di inizio attività dell'esercizio o di stipula del contratto di lavoro è successiva all'entrata in vigore della nuova normativa, l'attività non potrà essere considerata professionale e, pertanto, l'iscritto potrà usufruire della riduzione massima del 50% prevista dall'art. 21 del Regolamento Enpaf per i non esercenti attività professionale.

Se, invece, è precedente, il soggetto continuerà a beneficiare delle riduzioni riconosciute ai lavoratori dipendenti che esercitano attività professionale.

Ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico, coerentemente, l'attività del titolare o collaboratore di erboristeria sarà considerata utile solo qualora il contratto o l'apertura dell'erboristeria sia precedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 75/2018.

CUMULO GRATUITO

L'istituto del cumulo gratuito è operativo anche per le Casse di previdenza dei professionisti, tra cui l'Enpaf. L'INPS, infatti, a seguito della stipula della convenzione con le Casse ha attivato l'apposita piattaforma informatica che consente la liquidazione dei trattamenti pensionistici in cumulo e la ripartizione delle quote mensili tra gli Enti coinvolti.

La domanda di pensione in cumulo può essere presentata all'Enpaf se istruttore e la relativa modulistica è scaricabile attivando il seguente link: <http://www.enpaf.it/documenti/modulistica/category/pensione-in-cumulo>. In proposito si ricorda che la domanda, ai fini dell'istruttoria, deve essere trasmessa all'Ente presso il quale l'interessato è iscritto o di ultima iscrizione nel caso in cui l'interessato non sia attualmente iscritto ad alcun Ente o Istituto previdenziale.

Si segnala che per il computo dei periodi assicurativi maturati presso l'Enpaf, ai fini del raggiungimento del diritto, l'anno di prima iscrizione e quello di cancellazione si prendono in considerazione per i periodi di effettiva iscrizione, mentre vengono considerati anni interi ai fini della misura.

Per approfondire l'argomento, [preleva il pdf](#).

CONGUAGLIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI 2018

ENPAF provvederà, entro il mese di ottobre,

a trasmettere ai propri iscritti il bollettino bancario per la riscossione, in unica rata, dei contributi dovuti a conguaglio per l'anno corrente.

Nell'ambito della procedura di riemissione rientrano:

- gli iscritti che non hanno versato, in tutto o in parte, la contribuzione obbligatoria dovuta;
- gli iscritti che hanno presentato domanda di riduzione o di riconoscimento del contributo di solidarietà nel corso dell'anno 2018, avendo ricevuto i bollettini relativi alla prima emissione con l'indicazione di rate non adeguate rispetto all'aliquota di riduzione che avevano titolo a richiedere;
- gli iscritti che, nel corso del 2018, hanno subito un reintegro della quota contributiva accertata come dovuta in misura superiore rispetto a quella inizialmente riconosciuta. Il conguaglio dei contributi avverrà con l'invio di un solo bollettino bancario recante gli importi dovuti e da versare entro il 20 novembre 2018.

Stanno pervenendo numerose domande di riduzione in prossimità della chiusura delle procedure necessarie per l'elaborazione dei bollettini. Potrà accadere, quindi, che non tutte le domande pervenute vengano lavorate, con la conseguenza che alcuni iscritti, pur avendo titolo ad ottenere la riduzione, si vedano recapitare un bollettino con importi non aggiornati. In questo caso il contributo verrà posto in riscossione nel corso del prossimo anno unitamente alla quota di pertinenza del 2019. Nel caso in cui la pratica di riduzione risulti istruita ed accolta successivamente all'emissione dei bollettini, l'interessato ove ne faccia richiesta tramite email trasmessa all'indirizzo info@enpaf.it, potrà effettuare il pagamento direttamente con bonifico bancario.